

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 192)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PALERMO, CARELLI, CALEFFI, BARBARO, ANGELILLI e
DE LUCA Luca

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1958

Riforma dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 25 marzo 1917, n. 481, venne istituita l'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra, modificata nella parte relativa agli organi amministrativi dalla legge 18 novembre 1929, n. 2059. Successivamente, la legge n. 481 veniva integralmente sostituita dal decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1275, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 878. Detto decreto, fra l'altro, modificava la denominazione dell'Ente in « Opera nazionale per gli invalidi di guerra ».

Lo sviluppo assunto dalla predetta Opera, specie con l'afflusso degli invalidi dell'ultima guerra, rende necessario che la sua legge istitutiva venga opportunamente riveduta, affinché l'Opera stessa trovi in una nuova legge che si adegui alle sue complesse esigenze di carattere assistenziale ed amministrativo, uno strumento efficace ed operante di sicura realizzazione. All'uopo è stato predisposto l'accluso disegno di legge.

Con esso, si è ritenuto indispensabile meglio precisare i compiti dell'Opera, e determinare con chiarezza i titoli per avere diritto all'assistenza.

Sono state, altresì, rivedute la composizione del Consiglio d'amministrazione dell'Ente e le modalità per la nomina dei membri del Consiglio medesimo, del Presidente e del Vice Presidente in conformità dei principi democratici che oggi regolano l'ordinamento della Nazione. È di importanza basilare per l'attività dell'Opera che la benemerita categoria degli invalidi di guerra sia adeguatamente rappresentata nel Consiglio d'amministrazione, in rapporto alla entità numerica di cui è legittima espressione, come riconosciuto dalla legge 19 aprile 1923, n. 850, l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra.

Al riguardo, è d'insegnamento e di guida la citata legge del 1917, integrata dal regolamento 29 febbraio 1920, n. 651, per cui la predetta Associazione fino al 1929 era rappresentata nel Consiglio d'amministrazione dell'Opera da otto invalidi di guerra da essa designati, pur avendo solo 200.000 iscritti rispetto ai 600.000 e più che oggi annovera.

Il disegno di legge, che si presenta alla approvazione del Parlamento, non apporta

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sostanziali modifiche alla struttura organica dell'Opera; nè variazioni notevoli allo esercizio dell'assistenza.

È opportuno che particolari forme di assistenza sociale trovino consistenza e applicazione in appositi provvedimenti legislativi, come è avvenuto per la legge sulla assunzione obbligatoria degli invalidi, e per la concessione di mutui agrari.

È bene, però, che nel progetto di cui trattasi i principi che possono essere a base di altre provvidenze legislative siano affermati in armonia a quegli indirizzi di politica sociale che sono anelito profondo di giuste e umane rivendicazioni, maggiormente sentite da coloro che soffrirono i disagi della guerra e rimasero minorati nel fisico.

La legge del 1917 e così il successivo decreto del 1942, n. 1175, stabiliscono che gli invalidi possono ottenere dagli Istituti di credito fondiario ed agrario, mutui per

la costruzione di case coloniche e per l'acquisto di terreni coltivabili, e che i predetti Istituti sono autorizzati con la stessa legge a concederli. Ma è ovvio che trattasi di una facoltà, per cui gli Istituti suindicati possono *ab libitum* rifiutare, pur presentando gli invalidi le richieste garanzie, la concessione di mutui che possono assicurare la costruzione di una casa o l'acquisto di un podere. Pertanto, la norma così congegnata è di scarsa efficacia; ed ecco perchè nel disegno di legge viene fatto obbligo agli Istituti di credito che hanno per iscopo la concessione di mutui, di accordare speciali agevolazioni di saggio di interesse e di ammortamento agli invalidi di guerra.

Nello stesso disegno è trattata anche la materia che si riferisce alla tutela e vigilanza degli invalidi minori sia per quanto concerne la loro assistenza educativa, sia per la salvaguardia dei loro interessi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Opera nazionale per la protezione e la assistenza degli invalidi di guerra, istituita con la legge 25 marzo 1917, n. 481, assume la denominazione di « Opera nazionale per gli invalidi di guerra ».

Essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico; ha sede in Roma, ed ha i seguenti compiti:

1° assistenza sanitaria, ortopedica e protetica degli invalidi;

2° assistenza morale e sociale degli invalidi curandone la istruzione generale e professionale, la rieducazione al fine di riprendere l'antica professione agricola od operaia, o intraprenderne altra rispondente alla loro attitudine;

3° collocamento al lavoro;

4° assistenza materiale, quando sia resa necessaria dalle condizioni peculiari degli invalidi, collocandoli anche presso Istituti di ricovero;

5° assistenza giuridica agli invalidi che per le loro condizioni non siano in grado di far valere le proprie ragioni o che siano da sottoporsi a tutela o curatela.

Nei riguardi degli invalidi minorenni, dei figli minorenni degli invalidi o anche dei figli maggiorenni che siano permanentemente inabili al lavoro proficuo, l'Opera nazionale esercita tutte le attribuzioni e le facoltà stabilite per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra.

Spetta altresì all'Opera la vigilanza e il controllo sull'applicazione della presente legge e di ogni altra disposizione a favore degli invalidi di guerra.

All'azione dell'Opera concorrono, a norma di legge, i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, della pubblica istruzione e della sanità.

Art. 2.

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi di guerra i militari e tutti coloro che siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacità al lavoro in seguito a lesioni o ad infermità incontrate per servizio di guerra, o, comunque, per un fatto di guerra.

Sono, altresì, considerati invalidi di guerra i militari la cui invalidità sia stata determinata da infortunio subito in servizio attinente alla guerra.

La dichiarazione d'invalidità è costituita dal decreto ministeriale di concessione della pensione o assegno di guerra e, nel caso di opzioni per altro trattamento privilegiato, dal provvedimento di liquidazione della pensione od indennità per la quale l'invalido ha optato, sempre che l'invalidità dipenda da fatto di guerra.

Qualora non sia ancora intervenuto il decreto di cui al comma precedente, costituisce titolo provvisorio per l'assistenza lo estratto verbale di visita medico-collegiale purchè risulti comprovato che l'invalidità dipende da servizio di guerra o attinente alla guerra.

Art. 3.

L'Opera nazionale esplica i suoi compiti per mezzo degli uffici della Sede centrale e di quelli provinciali.

Gli Uffici provinciali assumono la denominazione di « Rappresentanze provinciali ».

Per l'assistenza degli invalidi residenti all'estero, quando è giustificata dal numero di essi, possono venire istituiti appositi uffici di Rappresentanza.

Nei Comuni non capoluogo di provincia sono delegati quali rappresentanti dell'Opera persone designate dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra. L'incarico è gratuito, salvo il rimborso da parte delle « Rappresentanze provinciali » di eventuali spese.

Art. 4.

L'Opera nazionale è amministrata da un Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e composto da:

a) quattro membri nominati dal Parlamento, rispettivamente due dal Senato e due dalla Camera dei deputati;

b) tre membri scelti fra persone di riconosciuta competenza tecnica e amministrativa o sanitaria;

c) tre funzionari dello Stato designati rispettivamente dai Ministeri dell'interno, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale;

d) otto invalidi di guerra designati dal Comitato centrale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

e) un invalido civile di guerra designato dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Il Consiglio elegge nel suo seno a maggioranza assoluta di voti il Presidente ed il Vice Presidente fra i membri di cui alle lettere a), b) e d).

Il Consiglio si rinnova per intero ogni triennio ed i membri uscenti possono essere riconfermati. Nel caso in cui un componente del Consiglio è nominato in sostituzione di un altro, rimane in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio.

Art. 5.

Il Consiglio d'amministrazione delibera su quanto concerne:

1) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

2) l'acquisto dei beni stabili e l'accettazione dei lasciti e donazioni che importino aumento di patrimonio;

3) la trasformazione o diminuzione di patrimonio;

4) le azioni da promuovere o da sostenere in giudizio;

5) i provvedimenti di carattere generale da adottare in rapporto agli Enti pubblici, alle Associazioni, ai Comitati ed Isti-

tuti, che hanno per iscopo l'assistenza degli invalidi di guerra;

6) l'istituzione e la soppressione delle Rappresentanze dell'Opera all'estero, di cui al precedente articolo 3;

7) la delega e la eventuale revoca a ciascuno degli Enti, delle Associazioni, dei Comitati ed Istituti suddetti, delle attribuzioni contemplate dall'articolo 1 della presente legge;

8) la concessione di sussidi a favore degli Enti, Comitati ed Istituti indicati nel successivo articolo 11, lettere a) e b);

9) i regolamenti del personale ed i servizi della Sede centrale e delle Rappresentanze;

10) la nomina del Direttore generale.

Il Consiglio delibera anche su eventuali altri argomenti proposti dal Presidente.

Art. 6.

Il Presidente ha le seguenti attribuzioni:

1) rappresenta l'Ente ed in caso di urgenza e sotto la sua responsabilità prende le deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione e tutte le misure conservative inerenti alla tutela degli interessi patrimoniali dell'Ente, con l'obbligo di informarne il Consiglio nella sua prima adunanza;

2) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;

3) cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso e vigila sulla osservanza dei regolamenti che disciplinano l'attività dell'Ente;

4) adotta i provvedimenti di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

5) provvede alla nomina e promozione del personale in conformità delle disposizioni regolamentari ed adotta nei suoi confronti le sanzioni disciplinari.

Art. 7.

L'Opera nazionale invalidi di guerra ha un Direttore generale nominato per concorso in

conformità delle norme stabilite dal regolamento del personale.

Egli è capo degli uffici tecnici ed amministrativi dell'Opera e risponde del loro andamento verso il Consiglio d'amministrazione. Esercita, altresì, i poteri e le funzioni che gli sono delegati dal Presidente, e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Il Direttore generale interviene con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione.

I requisiti richiesti per la nomina del Direttore generale e lo stato giuridico ed economico del medesimo sono disciplinati dal regolamento del personale.

Art. 8.

Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente viene esercitato da un Collegio di sindaci nominato con decreto del Presidente del Consiglio e composto di tre membri, rispettivamente, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del tesoro e della Corte dei conti.

Essi durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Il Collegio dei sindaci esercita le sue funzioni secondo le norme stabilite dal Codice civile per i sindaci delle società, in quanto applicabili.

I sindaci assistono alle sedute del Consiglio d'amministrazione.

Art. 9.

L'Opera nazionale provvede ai servizi della Sede centrale e delle Rappresentanze provinciali od all'estero mediante proprio personale.

La dotazione organica, le norme di assunzione e stato giuridico, il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di previdenza di detto personale, sono stabilite da apposito regolamento che deve essere sottoposto all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro del tesoro.

Il trattamento economico a qualsiasi titolo, del personale occorrente per i servizi dell'Opera non deve eccedere quello stabilito per il personale civile dello Stato.

Il Direttore generale e gli impiegati, nell'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali.

Il personale dell'Amministrazione dello Stato eventualmente assegnato all'Opera su richiesta della medesima è collocato in posizione di comando, ed, in tal caso, devono rimanere vacanti nel ruolo del personale dell'Opera i posti da esso occupati.

Art. 10.

È data facoltà all'Opera nazionale di valersi degli organi dipendenti dalle singole Amministrazioni dello Stato, previa intesa con le rispettive Amministrazioni centrali.

Si applicano, altresì, all'Opera nazionale le disposizioni relative alle Amministrazioni dello Stato da parte dell'Avvocatura dello Stato per quanto riguarda il patrocinio.

Art. 11.

Al conseguimento dei fini dell'Opera concorrono:

a) gli Enti pubblici, le Associazioni, i Comitati ed Istituti che hanno per iscopo la protezione, la rieducazione professionale, il ricovero o comunque, l'assistenza degli invalidi di guerra;

b) gli Enti che hanno scopo di istruzione, ricovero, o, comunque, assistenza in genere e gli Enti che hanno per iscopo la cura degli infermi.

Art. 12.

Gli Enti, le Associazioni e i Comitati di cui all'articolo precedente, lettera a) — escluse le Associazioni a carattere combattentistico — pur avendo autonomia di gestione, sono soggetti alla vigilanza e tutela dell'Opera nazionale, alla cui approvazione devono essere sottoposte le deliberazioni che concernono:

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- a) regolamenti;
- b) bilanci di previsione e conti;
- c) trasformazione ed alienazione del patrimonio.

L'Opera può disporre ispezioni ed inchieste sulla gestione degli Enti di cui sopra, e, in caso di gravi irregolarità, proporre al Prefetto o alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a seconda che riguardino una sola o più Provincie, lo scioglimento dell'Amministrazione.

Art. 13.

L'esercizio finanziario dell'Opera comincia il 1° luglio ed ha termine il 30 giugno dell'anno successivo.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sarà iscritta la somma che annualmente verrà determinata per il conseguimento dei fini indicati dalla presente legge.

L'Opera nazionale può disporre anche dei fondi che ad essa pervengano per lasciti, donazioni o per contributi di altri Enti o di privati.

Il bilancio preventivo, le deliberazioni che ne modificano gli stanziamenti ed i conti consuntivi sono comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri per l'approvazione.

Sono pure sottoposte all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri le deliberazioni che importino trasformazione o diminuzione di patrimonio.

Art. 14.

L'Opera nazionale e le Istituzioni erette in Enti morali che hanno per iscopo principale l'assistenza agli invalidi di guerra non sono soggette alla legge ed ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza; sono estese ad esse tutte le disposizioni di favore vigenti per dette istituzioni nonchè quelle delle leggi 1° aprile 1915, n. 462, e dell'articolo 38 del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge 6 aprile 1936, n. 1155, e modificato con la legge 4 settembre 1940, n. 1662.

L'Opera nazionale e le istituzioni suddette sono esenti da qualsiasi tributo erariale regionale, provinciale e comunale.

L'Opera nazionale è equiparata alle altre Amministrazioni dello Stato per quanto riguarda ogni altra disposizione in materia fiscale ed è ammessa al godimento della franchigia postale, telegrafica e telefonica secondo le norme e con le limitazioni stabilite per gli uffici statali.

Tutte le donazioni e i lasciti disposti a favore dell'Opera nazionale e delle istituzioni medesime, sono altresì esenti da qualsiasi tassa o diritto.

Art. 15.

L'acquisto dei beni stabili e l'accettazione di lasciti e donazioni da parte dell'Opera sono autorizzati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dal Prefetto della provincia interessata secondo che l'acquisto dei beni e l'accettazione dei lasciti e delle donazioni concernano gli invalidi di guerra in genere di tutta la Repubblica o di più provincie oppure quelli di una sola provincia, osservate le norme di cui al regolamento 26 giugno 1896, n. 361, per la esecuzione della legge 21 giugno 1896, numero 218.

Analogamente si provvede per le istituzioni aventi per fine l'assistenza agli invalidi.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o quello del Prefetto è rispettivamente inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel foglio degli annunci legali della Provincia.

Art. 16.

L'idoneità degli invalidi a riprendere servizio negli uffici pubblici nei quali già si trovavano all'atto della loro chiamata alle armi per la guerra e, per i non militari, al momento del fatto di guerra che ha determinato la loro lesione, è, in caso di contestazione, accertata da un collegio medico costituito dal medico provinciale, da due sani-

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tari designati rispettivamente dall'Amministrazione e dall'Opera nazionale.

L'invalido riconosciuto idoneo è invitato dall'Amministrazione ad occupare il posto che prima copriva o altro di grado corrispondente adatto alle sue condizioni fisiche, e qualora egli non aderisca a tale invito, è considerato rinunciatario salvo il trattamento che possa eventualmente competergli in base alle norme vigenti in materia.

Art. 17.

Gli invalidi di guerra che all'atto della chiamata o del richiamo alle armi o dell'arruolamento volontario o della partecipazione alla guerra di liberazione quale partigiano, erano alle dipendenze di privati datori di lavoro, hanno diritto alla conservazione del posto o alla riassunzione in servizio a condizione:

1) che ne facciano domanda al rappresentante dell'azienda non oltre sei mesi dalla data del riconoscimento del titolo di invalido di guerra di cui all'articolo 2 della presente legge;

2) che dal Collegio medico provinciale di cui all'articolo 5 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, sia riconosciuta la loro idoneità e capacità di prestare utile servizio nel posto che prima occupavano.

Lo stesso diritto spetta agli invalidi civili che erano alle dipendenze delle aziende stesse al momento in cui furono deportati o subirono infortunio a causa della guerra.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma è esercitata nei modi stabiliti dall'articolo 20 della legge 21 agosto 1921, n. 1312. In caso di inosservanza sono applicabili le disposizioni dell'articolo 18 della legge medesima e dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1925, n. 2151.

Art. 18.

Tutte le istituzioni pubbliche che hanno per iscopo il mantenimento, la cura, l'istruzione e la educazione di invalidi sono obbli-

gate — quando abbiano posti disponibili — al ricovero ed all'assistenza degli invalidi di guerra designati dall'Opera nazionale.

Tale obbligo permane ancorchè gli invalidi non appartengano al territorio entro cui la istituzione, a termine delle proprie norme statutarie, esplica la sua azione, ferma la preferenza a favore degli invalidi appartenenti al detto territorio e salvo il rimborso della relativa spesa da parte dell'Opera nazionale.

Nella concessione di posti gratuiti o di borse di studio non aventi destinazione a pro di determinate famiglie, che le istituzioni abbiano obbligo di conferire in virtù delle norme che le regolano, sono preferiti gli invalidi di guerra, e, a parità di titoli con gli altri concorrenti, i loro figli.

Nella concessione dei posti gratuiti e delle borse di studio la preferenza è accordata agli invalidi prima che agli orfani di guerra, la preferenza ai figli degli invalidi è concessa subito dopo gli orfani suddetti.

Gli istituti ospedalieri di qualunque tipo, i sanatori, le case di cura che abbiano fissato una tariffa di ricovero dovranno applicare agli invalidi di guerra ricoverati a carico dell'Opera nazionale la retta minima.

Le istituzioni pubbliche di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, aventi per fine l'assistenza ospedaliera dovranno applicare, nei confronti degli invalidi di guerra ricoverati ai sensi del precedente comma, la retta giornaliera stabilita a termine dell'articolo 78, lettera c) della legge stessa e successive modificazioni.

I ricoveri sono effettuati su richiesta della locale rappresentanza dell'Opera nazionale.

In caso di urgenza possono essere consentiti, in via provvisoria, a seguito di verbale redatto da un sanitario dell'ospedale, salvo a promuovere entro i due giorni successivi la richiesta della Rappresentanza.

Art. 19.

I mutilati, quando abbiano completato le cure chirurgiche e le cure fisiche ortopediche e abbiano raggiunto quel grado di re-

staurazione funzionale che assicuri il massimo possibile di capacità lavorativa, sono ammessi, ai fini della loro rieducazione professionale, in appositi Istituti o Scuole riconosciuti o autorizzati dall'Opera nazionale.

Gli invalidi completamente ciechi, i sordi ed i muti, i mutilati del viso ed i nevropatici, quando non abbiano più bisogno di cure ospedaliere sono trasferiti ai fini della loro rieducazione funzionale e professionale, in istituti specializzati o in case di convalescenza e di lavoro, riconosciuti o autorizzati dall'Opera nazionale.

L'Amministrazione militare fornirà, se richiesta, medici per le cure, ufficiali e sottufficiali per la disciplina e, quando possibile, personale militare per l'assistenza e la rieducazione professionale.

Art. 20.

Gli invalidi ammessi negli Istituti o Scuole di rieducazione professionale vi potranno rimanere per un termine massimo di sei mesi a spese dell'Amministrazione militare, anche se nel frattempo sia intervenuto il congedo, a meno che l'amministrazione dell'Istituto o Scuola non constati la inefficienza o la impossibilità della rieducazione.

Trascorso il termine di sei mesi se non sia intervenuto il congedo gli invalidi potranno rimanere nell'Istituto o Scuola di rieducazione a spese dell'Amministrazione militare fino alla data del congedo stesso.

L'Opera nazionale potrà trattenere a suo carico detti invalidi negli Istituti di rieducazione oltre i periodi di tempo sopraccennati quando lo reputi necessario per completare la rieducazione professionale.

Per gli accertamenti medico-legali dei militari invalidi ammessi agli Istituti di rieducazione, sono competenti le autorità militari del luogo dove gli Istituti hanno sede.

Art. 21.

In casi eccezionali e per le constatate ragioni di famiglia o di salute, il comando mi-

litare territoriale nella cui giurisdizione ha sede l'Istituto o la Scuola di rieducazione professionale, su proposta dei dirigenti dell'Istituto o della Scuola stessa o su richiesta dell'interessato, potrà, sentito il parere delle competenti autorità sanitarie militari, concedere ai militari invalidi brevi licenze o licenze straordinarie.

Art. 22.

Le spese per la prima fornitura degli apparecchi tutori, degli apparecchi provvisori di protesi, degli apparecchi definitivi, e dei piloni o fittoni, sono a carico dell'Amministrazione militare. Essa si vale di ditte specializzate la cui scelta sarà fatta d'accordo con l'Opera nazionale.

Le successive spese di riparazione o di ricambio degli apparecchi di protesi, sono sostenute dall'Opera nazionale, nei limiti e alle condizioni da essa stabilite.

È pure a carico dell'Opera nazionale la spesa per gli apparecchi di protesi di uso lavorativo, da fornirsi a mezzo degli Istituti di rieducazione o anche direttamente in aggiunta degli apparecchi già forniti dalla Amministrazione militare.

Art. 23.

La presente legge non implica alcuna modifica del trattamento di pensione di cui fruiscono gli invalidi di guerra qualunque sia il grado della rieducazione conseguita e l'attività professionale che essi esplicano.

Art. 24.

Sono estese ai figli degli invalidi di guerra che fruiscono di pensione o di assegno rinnovabile di prima categoria le disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra.

Art. 25.

Gli Istituti di credito fondiario o agrario, le Casse di risparmio e gli altri Istituti che

concedono mutui per la costruzione di case popolari o economiche hanno l'obbligo di concedere agli invalidi di guerra pensionati, mutui per l'acquisto di terreni coltivabili e di proprietà rustiche e per l'acquisto o costruzione di case popolari ed economiche con la cessione, a garanzia per il pagamento degli interessi e delle quote di ammortamento, della pensione di cui l'invalido fruitore. Per la concessione di tali mutui, sono consentite speciali agevolazioni per quanto concerne il saggio di interesse, l'ammortamento, le modalità ed i limiti di credito.

Alle case popolari ed economiche, acquistate o costruite da invalidi ai termini del precedente comma, sono estese le agevolazioni fiscali di cui ai capi I e II del titolo IX del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

I terreni coltivabili, le proprietà rustiche, le case popolari ed economiche, acquistate o costruite ai sensi del presente articolo, sono inalienabili ed insequestrabili, sino a quando non siano estinti i mutui con i quali gli invalidi hanno provveduto all'acquisto o alla costruzione o non sia avvenuta la morte dell'invalido. In tal caso la vedova ed i figli o gli eredi hanno facoltà di optare fra la alienazione del fondo o della casa con la estinzione del residuo debito e l'applicazione degli articoli 114, 115, 116 e 117 del citato testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, con il pagamento rateale del residuo ammontare del mutuo.

Gli invalidi di guerra che siano lavoratori agricoli o coltivatori diretti della terra hanno diritto di preferenza nell'assegnazione di terreni demaniali o provenienti dalla lottizzazione dei latifondi o dai terreni incolti.

La pensione degli invalidi potrà anche essere accettata come cauzione nei pubblici impieghi.

Art. 26.

Gli istituti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro hanno l'obbligo di assicurare gli invalidi di guerra assunti presso le

Imprese o Aziende, alle stesse condizioni stabilite per i lavoratori validi.

Qualora il numero degli invalidi sia superiore al 10 per cento delle unità lavorative per le quali deve essere stipulata l'assicurazione, gli Istituti possono aumentare il tasso di premio nella proporzione e con le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 27.

Spetta all'Opera nazionale vigilare affinché il genitore avente la patria potestà o il tutore curi in modo adeguato l'assistenza del minore invalido e la sua educazione e istruzione generale e professionale in relazione alla minorazione da cui è affetto.

Nel caso che il titolare della patria potestà o il tutore trascuri comunque gli obblighi di cui sopra l'Opera può promuovere dal Giudice delle tutele il collocamento di urgenza del minore in un istituto designato dall'Opera stessa.

Per i minori grandi invalidi il collocamento in speciali istituti è sempre disposto, anche indipendentemente dalla possibilità della loro istruzione professionale, ai fini della rieducazione funzionale e per il tempo all'uopo necessario.

Art. 28.

Per i minori grandi invalidi collocati in Istituti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 27, gli assegni di superinvalidità e di cumulo stabiliti dall'articolo 17 del decreto 27 luglio 1923, n. 1491, sulle pensioni di guerra e successive modificazioni, nonché l'assegno supplementare di cui al decreto-legge 7 maggio 1926, n. 928, sono sottoposti, se richiesto dall'Opera, a ritenuta in favore dell'Opera stessa fino alla concorrenza del 50 per cento degli assegni per le spese di mantenimento e rieducazione.

Art. 29.

I minori invalidi, ascritti a categorie inferiori alla prima, ai sensi del precedente articolo 28, fruiscono del mantenimento in Istituti a carico dell'Opera nazionale. Il Giu-

dice delle tutele stabilisce, su richiesta dell'Opera stessa, in quale misura la pensione debba essere attribuita a titolo di rimborso.

Il Giudice delle tutele dispone altresì le modalità e le garanzie per l'accantonamento sino alla maggiore età dell'invalido della parte residua della pensione medesima.